

Roma, 20 gennaio 2025

**A tutti i Clienti**

Loro Indirizzi elettronici

**OGGETTO: circolare informativa Legge di bilancio 2025.**

Gentilissimo Cliente,

qui di seguito Le inviamo la circolare informativa che contiene le principali novità fiscali della Legge di bilancio 2025.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessaria ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

*Alessandro Zadotti*



## Premessa

La Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta ufficiale 31.12.2024, n. 305.

Diversi gli interventi inseriti, da leggere necessariamente, alla luce delle direttive dettate dalla Legge delega, nel quadro generale più ampio della riforma fiscale.

In materia di determinazione dell'Irpef, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Legge 111/2023, la Legge di bilancio prevede:

- la messa a regime delle disposizioni previste dall'[articolo 1](#), D.Lgs. 216/2023, con la riduzione a tre scaglioni Irpef;
- l'introduzione di nuove disposizioni per la riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti;
- il riordino delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico e per gli oneri.

È stato rivisto anche il regime forfettario, di cui alla Legge 190/2014, con l'intervento, in particolare, sulle cause ostative.

Risultano prorogate le detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico, con aliquote diverse a seconda che l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno.

Sempre in relazione ai *bonus*, è modificata la disciplina del *superbonus* con l'introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell'agevolazione con aliquota del 65 per cento e della facoltà di “spalmare” in dieci quote annuali il *superbonus* per le spese sostenute nel 2023.

Sono stati previsti nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'Irap, delle spese di rappresentanza e di quelle di trasferta.

Inoltre, è stato introdotto, ai fini della deducibilità, l'obbligo di tracciabilità di alcune spese per prestazioni di lavoro.

Sempre in merito alle imposte dirette, è prevista, per il solo 2025, la riduzione dell'aliquota Ires dal 24 al 20 per cento, in presenza di condizioni legate all'accantonamento di utili e all'effettuazione di investimenti qualificati.

Detrazione incrementata di 100 euro, in via forfettaria, per il mantenimento dei cani guida di ausilio ai soggetti non vedenti.

Risultano riaperte le agevolazioni per le assegnazioni agevolate di beni ai soci, da effettuare entro il 30 settembre 2025, e le estromissioni agevolate dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025.

Inoltre, è incrementata al 33 per cento l'imposta sostitutiva collegata alle cripto-attività; tale incremento sarà applicabile dal 31 gennaio 2026.

In ambito immobiliare, la Legge di bilancio incrementa da un anno a due anni il termine per la rivendita della *ex prima casa*, ai fini della conservazione dei benefici.

Infine, sono state introdotte nuove esenzioni Imu e l'obbligo di pec per gli amministratori di società.

La Legge di bilancio per il 2025 è entrata in vigore, come indicato all'[articolo 21](#), il 1° gennaio 2025.

*Tale articolo, conclusivo della L. 207/2024, afferma: "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025".*

3

Con una tabella sinottica si indicano le principali novità, con gli estremi collegati, commentate di seguito.

Oggetto	Descrizione	Commi
Riforma Irpef e riduzione cuneo fiscale	Riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef.  Modifica alle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.  <i>Bonus</i> o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti	2-9
Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia	Riordino delle detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.  Modifiche alle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all'estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.  Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% per le spese scolastiche	10, 11, 13
Regime forfettario	Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfettario attraverso l'incremento del limite di reddito di lavoro dipendente	12
Cripto-attività	Incremento al 33% della sostitutiva dal 31.1.2026.  Eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro.  Reintrodotta il regime di affrancamento con il versamento di un'imposta sostitutiva del 18%	24-29
Rivalutazione partecipazioni e terreni	Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, con imposta sostitutiva del 18%	30
Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed	Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30.9.2025.	31-37

estromissioni	Riapertura dell'estromissione agevolata dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31.5.2025	
<i>Fringe benefit</i> mezzi di trasporto	Sono modificati il criterio alla base della determinazione del <i>fringe benefit</i> e le percentuali da applicare al costo chilometrico Aci	48
Detrazioni per interventi edilizi e <i>bonus</i> mobili	Proroga delle detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico, con aliquote diverse a seconda che l'unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione principale.  Modifiche alla disciplina del <i>superbonus</i> con introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell'agevolazione con aliquota del 65% e della facoltà di "spalmare" in 10 quote annuali il <i>superbonus</i> per le spese sostenute nel 2023.  Proroga del <i>bonus</i> mobili	54-56
Immobili	Aumento a 2 anni del termine per la rivendita della <i>ex</i> prima casa per non perdere l'agevolazione	78-79
Spese di trasferta e di rappresentanza	Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'Irap, delle spese di rappresentanza e di trasferta	81-82
"Prima casa"	È differito a due anni il termine per l'alienazione di immobili "prima casa", ai fini della conservazione dell'aliquota agevolata	116
Mantenimento cani guida	Risulta incrementata di 100 euro la detrazione forfettaria relativa al mantenimento dei cani guida per soggetti non vedenti	229
Ires premiale	Riduzione, per il solo 2025, dell'aliquota Ires dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all'accantonamento di utili e all'effettuazione di investimenti qualificati	436-444
Credito d'imposta "Transizione 4.0"	Risultano apportate una serie di modificazioni in termini di validità del credito d'imposta, definendo una procedura di monitoraggio della fruizione	445 - 448
Nuove esenzioni Imu	È riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale unica per gli immobili ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dai sismi del 2022 e del 2023	679
Pec amministratori	Introdotta l'obbligo di posta elettronica certificata anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria	860

Il commento delle novità, di seguito riportate, è stato previsto in base all'ordine seguito dal Legislatore.

### Scaglioni e aliquote Irpef

Gli scaglioni Irpef, applicati dal 1° gennaio 2024, come da Decreto approvato in via definitiva il 28 dicembre 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2023 (D.Lgs. 216/2023), risultano ora strutturali.

In particolare, il comma 2, lett. a), L. 207/2024, prevede la modifica dell'[articolo 11](#), comma 1, Tuir, come già disposto in precedenza.

Sono, quindi, confermate le seguenti aliquote per scaglioni di reddito da impiegare dall'anno 2025 per il calcolo dell'Irpef lorda:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2023 gli scaglioni erano quattro, ossia:

- 23 per cento per i redditi fino a 15.000 euro;
- 25 per cento per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento oltre i 50.000 euro.

In particolare, quindi, sono riviste le aliquote per scaglioni di reddito, con l'eliminazione del secondo scaglione del 25 per cento e l'estensione del primo scaglione del 23 per cento fino a 28.000 euro di reddito lordo.

Vediamo con la seguente tabella come sono cambiate le percentuali di imposizione Irpef all'andamento crescente del reddito lordo.

Scaglioni di reddito	Aliquote 2021	Aliquote 2022 e 2023	Aliquote 2024 e 2025	
Fino a 15.000 euro	23%	23%	23%	
Da 15.001 a 28.000 euro	27%	25%		
Da 28.001 a 50.000 euro	38%	35%	35%	
Da 50.001 a 55.000 euro		43%	43%	43%
Da 55.001 a 75.000 euro	41%			
Oltre 75.001 euro	43%			

Si ricorda che la progressività dell'imposta diretta Irpef è garantita sia dal variare delle aliquote in relazione agli scaglioni di reddito sia dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni stratificatosi nel tempo.

A tale sistema occorre aggiungere le addizionali regionali e comunali all'Irpef.

### Detrazioni e trattamento integrativo per lavoratori dipendenti

Il comma 2, lett. b), L. 207/2024, modificando quanto indicato dall'[articolo 13](#), comma 1 lett. a), Tuir, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

*Nel dettaglio, l'articolo 13, comma 1, Tuir, è così modificato:*

*“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:*

*a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; [...]”.*

Vale a dire che la detrazione spetta, nell'ipotesi di reddito non superiore a 15.000 euro, nella misura di 1.955 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente.

Tale detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 690 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero 1.380 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato.

Pertanto, la detrazione deve essere calcolata moltiplicando 1.955 per il rapporto tra il numero di giorni di lavoro dipendente e 365.

Conseguentemente alla previsione appena descritta il comma 3, al fine di sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l'[articolo 1](#), comma 1 primo periodo, D.L. 3/2020, prevedendo che l'importo da prendere in considerazione, al fine di valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo, sia diminuito dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Al riguardo si ricorda infatti che il trattamento integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 1, D.L. 3/2020, viene riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 1, Tuir.

In assenza della disposizione del comma 3, l'aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l'esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto.

Di seguito, come previsto dal comma 4, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma - *bonus*, che non concorre alla formazione del reddito.

Tale somma è determinata, applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente, la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

*Nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 4 afferma: "Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:*

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;*
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;*
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro".*

Ai fini dell'individuazione della percentuale corretta da applicare, occorre rapportare il reddito di lavoro dipendente all'intero anno, come indicato dal successivo comma 5.

<b>Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno</b>	<b>Bonus in percentuale</b>
Fino a 8.500 euro	7,1%
Superiore a 8.500 euro e fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 euro e fino a 20.000 euro	4,8%

Il comma 8 prevede poi che i sostituti d'imposta compensino il credito maturato, per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4, mediante l'istituto della compensazione, di cui all'[articolo 17](#), D.Lgs. 241/1997.

Diversamente, come previsto dal comma 6, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

– a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

– al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

*Nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 6 afferma: "Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:*

*a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;*

*b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro".*

Ne deriva che, per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e 40.000 euro, l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente, rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia di 40.000 euro.

<b>Reddito da lavoro dipendente</b>	<b>Detrazione</b>
Superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro	1.000 euro
Superiore a 32.000 euro e fino a 40.000 euro	$1.000 \times [(40.000 - \text{reddito}) / 8.000]$
Superiore a 40.000 euro	-

Le somme previste dai commi 4 e 6, come indicato dal successivo comma 7, devono essere erogate direttamente dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

La spettanza del *bonus* e della detrazione deve essere verificata in sede di conguaglio; nell'ipotesi in cui sia verificata la non spettanza delle misure, spetta ai medesimi sostituti d'imposta recuperare l'importo erogato.

Se l'importo erogato e risultato non spettante supera l'importo di 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.



## Determinazione del reddito per la spettanza dei benefici

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici, il comma 9 prevede l'inclusione delle quote esenti del reddito agevolato di cui:

- all'[articolo 44](#), comma 1, D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90 per cento al ricorrere di specifiche condizioni;
- all'[articolo 16](#), D.Lgs. 147/2017, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 9, D.Lgs. 209/2023;
- all'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, il quale dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro.

Sempre ai fini della determinazione del reddito complessivo, l'importo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'[articolo 10](#), comma 3-*bis*, Tuir.

Si ricorda che il comma 3-*bis*, dell'[articolo 10](#), Tuir, dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.

Le pertinenze sono le cose immobili, di cui all'[articolo 817](#), Codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

## Riordino delle detrazioni Irpef

Il comma 10, dell'articolo unico, della Legge di bilancio per il 2025, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce, con riferimento ai soggetti percettori di redditi superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In particolare, il comma 10 introduce l'articolo 16-*ter*, Tuir, rubricato "*Riordino delle detrazioni*", ai fini del completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14, Regolamento Ue 2024/1263.

*Il nuovo articolo 16-ter, Tuir, afferma:*

*“1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.*

*2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:*

*a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;*

*b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.*

*3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:*

*a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;*

*b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;*

*c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;*

*d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.*

*4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:*

*a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);*

*b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*

*c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.*

*5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.*

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico".

Tale articolo 16-ter prevede, al comma 1, che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente (di cui al comma 2), per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli (di cui al comma 3), compresi i figli riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Ai fini dell'individuazione dell'importo base, il comma 2 prevede che esso è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Di seguito, come indicato al comma 3, il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 12](#), comma 2, Tuir;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 12](#), comma 2, Tuir;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 3](#), Legge 104/1992, che si trovi nelle medesime condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir.

Si rammenta che il comma 2, dell'[articolo 12](#), Tuir, prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

### Livelli massimi di detrazione ed esclusioni

Ne discende che, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 3](#), L. 104/1992 (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 14.000 euro e il coefficiente 1);
- 11.900 euro, qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 14.000 euro e il coefficiente 0,85);
- 9.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda un figlio fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 14.000 euro e il coefficiente 0,70);
- 7.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 14.000 euro e il coefficiente 0,50).

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso superiore a 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 3](#), L. 104/1992 (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 8.000 euro e il coefficiente 1);
- 6.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 8.000 euro e il coefficiente 0,85);
- 5.600 euro, qualora il nucleo familiare comprenda un figlio fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 8.000 euro e il coefficiente 0,70);
- 4.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico (l'importo è dato dalla moltiplicazione tra 8.000 euro e il coefficiente 0,50).

A tal fine si anticipa che, ai sensi delle previsioni del comma 11, lett. a) n. 1), si prevede che la detrazione per carichi di famiglia, spettante con riferimento ai figli a carico, sia riconosciuta

nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992.

Infatti, risulta oggetto di modifica [l'articolo 12](#), comma 1 lett. c) primo periodo, Tuir.

Il comma 4, dell'articolo 16-ter, Tuir, precisa che sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera c), Tuir;
- le somme investite nelle *start-up* innovative, detraibili ai sensi degli articoli [29](#) e [29-bis](#), D.L. 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 9 seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015.

Si ricorda che sono detraibili, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. c), Tuir, le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Sono, inoltre, detraibili le spese per l'acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.

<b>DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE</b>	
<b>Tipologia detrazione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Detrazioni per spese sanitarie	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. c), Tuir
Detrazioni per investimenti in <i>start-up</i> innovative	<a href="#">Artt. 29</a> e <a href="#">29-bis</a> , D.L. 179/2012
Detrazioni per investimenti in PMI innovative	<a href="#">Art. 4</a> , co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015

Il comma 5, dell'articolo 16-ter, Tuir, prevede che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

- ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

- ai sensi ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'[articolo 16-bis](#), Tuir, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Le lettere f) ed f-bis), del comma 1 dell'[articolo 15](#), Tuir, disciplinano rispettivamente la detrazione dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.

<b>DETRAZIONI ESCLUSE PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31.12.2024</b>	
<b>Tipologia detrazione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. a), Tuir
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31.12.2024	Art. 15, co. 1 lett. b), Tuir
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, contratti fino al 31.12.2024	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1-ter, Tuir
Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, nonché di autosufficienza per la vita quotidiana, per rapporti sorti prima del 31.12.2024	Art. 15, co. 1 lett. f), Tuir
Premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, per rapporti sorti prima del 31.12.2024	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. f-bis), Tuir
Spese sostenute fino al 31.12.2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	Art. 16-bis, Tuir

Si rileva che risultano esclusi dal predetto computo i seguenti oneri detraibili sostenuti, da percettori di redditi inferiori a 75.000 euro, per:

– l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, ai sensi dell’[articolo 15](#), comma 1 lett. *e-quater*), Tuir;

– i canoni, e i relativi oneri accessori, e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da *under-35*, con un reddito non superiore a 55.000 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. *i-sexies.1)* e *i-sexies.2)*, Tuir;

– le spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. *i-septies*), Tuir.

Spettano, inoltre, delle detrazioni fisse per soggetti percettori di redditi inferiori a determinati importi e che sono:

– titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con reddito non superiore a 30.987,41 euro, ai sensi dell’[articolo 16](#), comma 01, Tuir;

– titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con reddito non superiore a 60.000.000 di lire, ai sensi dell’[articolo 16](#), comma 1, Tuir;

– lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in un limitrofo, nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, con reddito non superiore a 60.000.000 di lire, ai sensi dell’articolo 16, comma *1-bis*, Tuir;

– giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, con reddito non superiore a 15.493,71 euro, ai sensi dell’articolo 16, comma *1-ter*, Tuir.

<b>DETRAZIONI ESCLUSE PER CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO &lt; 75.000 EURO</b>	
<b>Tipologia detrazione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica (reddito complessivo non superiore a 36.000 euro)	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. <i>e-quater</i> ), Tuir
Canoni di locazione, relativi oneri accessori, e costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da <i>under-35</i> (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro)	Art. 15, co. 1 lett. <i>i-sexies.1)</i> e <i>i-sexies.2)</i> , Tuir
Spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza (reddito complessivo non superiore a 40.000 euro)	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. <i>i-septies</i> , Tuir
Soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a 30.987,41 euro)	<a href="#">Art. 16</a> , co. 01, Tuir

Soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a 60.000.000 lire)	Art. 16, co. 1, Tuir
Lavoratori dipendenti, che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (reddito non superiore a 60.000.000 lire)	<a href="#">Art. 16</a> , co. 1- <i>bis</i> , Tuir
Giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro)	Art. 16, co. 1- <i>ter</i> , Tuir

#### *Detrazioni alle quali si applicano le disposizioni*

Di converso, si rileva che le detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle quali si applicano le disposizioni introdotte sono le seguenti:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. a), Tuir;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. b), Tuir;
- gli interessi per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*ter*, Tuir.

Inoltre, le disposizioni si applicano, tenendo conto dei limiti di reddito di 120.000 euro o 240.000 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, per:

- compensi pagati agli intermediari immobiliari in dipendenza dell'acquisto della prima casa, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. b-*bis*), Tuir;
- spese veterinarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. c-*bis*), Tuir;
- spese per servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. c-*ter*), Tuir;
- spese funebri, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. d), Tuir;
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. e), Tuir;
- spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. e-*bis*), Tuir;



- spese sostenute a favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. e-ter), Tuir;
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana, per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f), Tuir;
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f-bis), Tuir;
- spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. g), Tuir;
- erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. h), Tuir;
- costo o valore normale dei beni ceduti gratuitamente a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. h-bis), Tuir;
- erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i), Tuir;
- erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i-ter), Tuir;
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. i-quater), Tuir;
- iscrizione e abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i-quinqies), Tuir;
- canoni di locazione per contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no-profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i-sexies) e i-sexies.01), Tuir;
- erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i-octies), Tuir;
- erogazioni liberali in denaro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. i-novies), Tuir;
- spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1 lett. i-decies), Tuir;
- erogazioni liberali in denaro a Onlus o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1, Tuir;
- canoni di affitto dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli *under-35* iscritti nella previdenza agricola, con riferimento all'affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori, ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 1-quinqies.1, Tuir;

- spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi, ai sensi dell’[articolo 16-bis](#), comma 1, Tuir, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale (lett. a), di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze (lett. b), per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (lett. c), per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett. d), per l’eliminazione di barriere architettoniche (lett. e), per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett. f), per cablare gli edifici e contenere l’inquinamento acustico (lett. g), per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili (lett. h), per l’adozione di misure antisismiche (lett. i), per la bonifica dell’amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici (lett. l);
- spese documentate per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, ai sensi dell’[articolo 16-bis](#), comma 3, Tuir;
- spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia, ai sensi dell’[articolo 1](#), L. 28/1999;
- donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, ai sensi dell’[articolo 8](#), comma 3, L. 52/2001;
- spese per asili nido, ai sensi dell’articolo 1, [comma 355](#), L. 266/2005, e [articolo 2](#), comma 6, L. 203/2008;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici, ai sensi dell’[articolo 11](#), D.L. 149/2013;
- premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi *sismabonus* al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione, ai sensi dell’[articolo 119](#), comma 4, D.L. 34/2020;
- acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa, ai sensi dell’[articolo 16](#), comma 2, D.L. 63/2013;
- erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, ai sensi dell’[articolo 83](#), comma 1, D.Lgs. 117/2017;
- contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci, ai sensi dell’articolo 83, comma 5, D.Lgs. 117/2017;
- contributi a fondazioni operanti nel settore musicale, ai sensi dell’[articolo 25](#), D.Lgs. 367/1996.

DETRAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI	
Tipologia detrazione	Norma di riferimento
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. a), Tuir

prestiti o mutui agrari	
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa	Art. 15, co. 1 lett. b), Tuir
Interessi passivi in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1-ter, Tuir
Compensi pagati agli intermediari immobiliari in dipendenza dell'acquisto della prima casa	Art. 15, co. 1 lett. b-bis), Tuir
Spese veterinarie	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. c-bis), Tuir
Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. c-ter), Tuir
Spese funebri	Art. 15, co. 1 lett. d), Tuir
Spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali	Art. 15, co. 1 lett. e), Tuir
Spese per frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. e-bis), Tuir
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al compimento della scuola secondaria di secondo grado	Art. 15, co. 1 lett. e-ter), Tuir
Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31.12.2024)	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. f), Tuir
Premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31.12.2024)	Art. 15, co. 1 lett. f-bis), Tuir
Spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. g), Tuir
Erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico	Art. 15, co. 1 lett. h), Tuir
Costo o valore normale dei beni ceduti gratuitamente a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. h-bis), Tuir
Erogazioni liberali denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo	Art. 15, co. 1 lett. i), Tuir
Erogazioni liberali a società e associazioni sportive	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. i-ter), Tuir

dilettantistiche	
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. <i>i-quater</i> ), Tuir
Iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi	Art. 15, co. 1 lett. <i>i-quinquies</i> ), Tuir
Canoni di locazione stipulate con enti per il diritto allo studio, università, enti <i>no-profit</i> e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. <i>i-sexies</i> ) e lett. <i>i-sexies.01</i> , Tuir
Erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione	Art. 15, co. 1 lett. <i>i-octies</i> ), Tuir
Erogazioni liberali in denaro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1 lett. <i>i-novies</i> ), Tuir
Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	Art. 15, co. 1 lett. <i>i-decies</i> ), Tuir
Erogazioni liberali in denaro a Onlus o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche	<a href="#">Art. 15</a> , co. 1.1, Tuir
Canoni di locazione per l'affitto di terreni agricoli, diversi da quelli dei genitori, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli <i>under-35</i> iscritti nella previdenza agricola	<a href="#">Art. 16</a> , co. 1- <i>quinquies.1</i> ), Tuir
Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale;</li> <li>- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze;</li> <li>- per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;</li> <li>- per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</li> <li>- per l'eliminazione di barriere architettoniche;</li> <li>- per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte</li> </ul>	<a href="#">Art. 16-bis</a> , co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), Tuir

<p>di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per cablare gli edifici e contenere l’inquinamento acustico;</li> <li>– per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, come l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili;</li> <li>– per l’adozione di misure antisismiche;</li> <li>– per la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici</li> </ul>	
Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati	Art. 16- <i>bis</i> , co. 3, Tuir
Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione	Art. 16- <i>bis</i> , co. 3- <i>bis</i> , Tuir
Erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia	<a href="#">Art. 1</a> , L. 28/1999
Donazioni effettuate dall’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova	<a href="#">Art. 8</a> , co. 3, L. 52/2001
Spese per asili nido	Art. 1, <a href="#">co. 355</a> , L. 266/2005, e <a href="#">art. 2</a> , co. 6, L. 203/2008
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	<a href="#">Art. 11</a> , D.L. 149/2013
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi <i>sismabonus</i> al 110% ad un’impresa di assicurazione	<a href="#">Art. 119</a> , co. 4, D.L. 34/2020
Acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa	<a href="#">Art. 16</a> , co. 2, D.L. 63/2013
Erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore	<a href="#">Art. 83</a> , co. 1, D.Lgs. 117/2017
Contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci	Art. 83, co. 5, D.Lgs. 117/2017
Contributi a fondazioni operanti nel settore musicale	<a href="#">Art. 25</a> , D.Lgs. 367/1996

#### *Detrazione delle spese sostenute nell’interesse dei familiari*

Pare il caso di specificare che [l’articolo 15](#), comma 2, Tuir, stabilisce che, per i seguenti oneri, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’[articolo 12](#), Tuir:

- le spese sanitarie, per la parte che eccede la quota di 129,11 euro, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;

- le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento (compresi i motoveicoli e gli autoveicoli adattati alla guida), alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
- le spese per l’acquisto di cani guida per soggetti non vedenti, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’[articolo 15](#), Tuir;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto Miur, ai sensi della lett. e), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della lett. e-bis), comma 1, dell’[articolo 15](#), Tuir;
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, ai sensi della lett. e-ter), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
- le spese, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica, ai sensi della lett. e-quater), comma 1, dell’[articolo 15](#), Tuir;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ai sensi della lett. f), comma 1, dell’[articolo 15](#), Tuir;
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, ai sensi della lett. i-quinquies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell’[articolo 15](#), Tuir;
- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto Mef, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
- le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai sensi della lett. i-decies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir.

Per familiari fiscalmente a carico, di cui all'[articolo 12](#) Tuir, si intendono, in particolare:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- ogni altra persona indicata all'[articolo 433](#), Codice civile, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.

A decorrere dal 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Si evidenzia che la Legge 76/2016 equipara il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che *“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*.

### **Detrazioni per familiari a carico**

L'articolo unico, comma 11, della Legge di bilancio per il 2025, contiene delle disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel dettaglio:

– la lettera a), n. 1), modifica la lett. c), primo periodo, del comma 1, [articolo 12](#), Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia, spettante con riferimento ai figli a carico, sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 3](#), L. 104/1992;

– la lettera a), n. 2, modifica la lett. d), primo periodo, del comma 1, articolo 12, Tuir, limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione;

– la lettera b), con l'inserimento del comma 2-bis, all'[articolo 12](#), Tuir, esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero.

Ne consegue che le parti dell'articolo 12, Tuir, risultano così modificate:

*“Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:*

*[...]*

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i **figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.** [...];*

*d) **750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente** o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). [...].*

*[...]*

*2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.*

*[...]”.*

### **Modifica dei limiti per il forfettario**

L'articolo unico, comma 12, della Legge di bilancio per il 2025, eleva da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

Nel dettaglio la norma modifica il [comma 57](#), lett. d-ter), dell'articolo 1, L. 190/2014, il quale preclude la possibilità di avvalersi del regime forfettario ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo, dal 2025, di 35.000 euro.

Si ricorda che la verifica della soglia, ora di 35.000 euro, è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato in corso d'anno.

Si ricorda, a tal proposito, che il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, con ricavi e compensi, effettivamente incassati nel periodo di imposta, non superiori a 85.000 euro (soglia elevata dalla Legge di bilancio per il 2023).

I soggetti esclusi dall'applicazione del regime sono i seguenti:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato



scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

– i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, in regime di esenzione Iva, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di Iva intracomunitaria;

– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

– le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

– i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 35.000 euro (come previsto dalla disposizione in commento).

Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e contabili, consentendo, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva del 15 per cento.

Si tratta, come inteso dal Legislatore, del regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

L’applicazione del regime forfettario è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

### **Innalzamento quota detraibile per la frequenza di scuole**

L’articolo unico, comma 13, della Legge di bilancio per il 2025, dispone l’innalzamento, ai fini Irpef, della spesa massima detraibile per alunno o studente, per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, la disposizione, sostituendo quanto indicato all’[articolo 15](#), comma 1 lett. e-bis), Tuir, eleva la spesa massima detraibile, per alunno o per studente, ai fini Irpef, da 800 a 1.000 euro, per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Si veda di seguito come è stata aggiornata la disposizione di cui all’[articolo 15](#), comma 1 lett. e-bis), Tuir.

**ART. 15, CO. 1 LETT. E-BIS), PREVIGENTE**

**ART. 15, CO. 1 LETT. E-BIS), NOVELLATO**

<p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>[...]</p> <p>e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. [...]</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>[...]</p> <p>e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. [...]</p>
--	--

Si rammenta che la detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.

### Tassazione crypto-attività

L'articolo unico, comma 23, della Legge di bilancio per il 2025, chiarisce, attraverso una norma di interpretazione autentica, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'[articolo 5](#), D.Lgs. 461/1997, è pari al 26 per cento.

Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi, di cui all'[articolo 5](#), D.Lgs. 461/1997, originariamente stabilita nella misura del 12,5 per cento, è stata aumentata al 26 per cento dall'[articolo 3](#), D.L. 66/2014.

Di seguito, il comma 24, dell'articolo unico, eleva al 33 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva, attualmente pari al 26 per cento, sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività, di cui all'[articolo 67](#), comma 1 lett. c-sexies), Tuir.

*Nel dettaglio, la disposizione afferma: "Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento".*

Come indicato dalla disposizione, la nuova aliquota si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sul punto, si segnala che il sopra citato articolo 67, comma 1 lett. c-sexies), qualifica le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Di seguito, il comma 25 lett. a), dell'articolo unico, della Legge di bilancio per il 2025, modificando [l'articolo 67](#), comma 1 lett. c-sexies), Tuir, prevede l'eliminazione della soglia di esenzione, pari a 2.000 euro, attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

ART. 67, CO. 1 LETT. C-SEXIES, PREVIGENTE	ART. 67, CO. 1 LETT. C-SEXIES, NOVELLATO
<p><i>Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</i></p> <p>[...]</p> <p><i>c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, <b>non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta</b>. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni;</i></p> <p>[...].</p>	<p><i>Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</i></p> <p>[...]</p> <p><i>c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni;</i></p> <p>[...].</p>

Conseguentemente, il comma 25 lett. b), novellando [l'articolo 68](#), comma 9-bis, Tuir, sopprime la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

ART. 68, CO. 9-BIS, PREVIGENTE	ART. 68, CO. 9-BIS, NOVELLATO
<p><i>Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del</i></p>	<p><i>Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del</i></p>

comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, **per un importo superiore a 2.000 euro**, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definitivo o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definitivo o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Come indicato dall'[articolo 68](#), comma 9-bis, Tuir, le plusvalenze realizzate da operazioni in cripto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto.

Di seguito il comma 26, dell'articolo unico, prevede, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'[articolo 9](#), Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

*Nel dettaglio, la disposizione afferma: "Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento".*

Il versamento della predetta imposta sostitutiva, come indicato nel comma 27, deve avvenire entro il 30 novembre 2025 (ossia 1° dicembre 2025, in quanto il 30 novembre cade di domenica).

Tale versamento può essere facoltativamente rateizzato, come previsto dal comma 28, in un numero massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 30 novembre 2025.

Peraltro, si stabilisce che, sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Infine, il comma 29, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, dispone che l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato [articolo 68](#), comma 9-bis, Tuir.

### **Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni**

L'articolo unico, comma 30, della Legge di bilancio per il 2025, introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Tali disposizioni sono state più volte riprese nel passato e prorogate nel tempo, al fine di consentire di sostituire al costo storico di determinati beni, quali partecipazioni quotate e non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola, il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul cosiddetto "valore di perizia", allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.

Per quanto riguarda la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, il comma 30, lett. a) punto 1), oltre a modificare i riferimenti normativi al Tuir che risultavano obsoleti, prevede la sostituzione del comma 1, dell'[articolo 5](#), L. 448/2001, e dispone che possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Inoltre, il nuovo comma 1, dell'articolo 5 citato, ripropone le modalità di determinazione del valore normale al 1° gennaio dell'anno di rivalutazione, da assumere in luogo al costo di acquisto delle partecipazioni.

Conseguentemente, il punto 2), della lett. a) del comma 30, dispone l'abrogazione del comma 1-bis dell'[articolo 5](#), L. 448/2001, concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati ed introdotto dalla Legge di bilancio per il 2023.

Di seguito, il punto 3) sostituisce il comma 2, dell'articolo 5 citato, prevedendo che l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni debba essere pari al 18 per cento, da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il successivo punto 4) sostituisce il comma 3, dell'articolo 5, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire sempre dalla predetta data del 30 novembre.

Il punto 5) poi, nel modificare l'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 5, stabilisce che, in ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia debbano essere effettuati sempre entro il 30 novembre di ciascun anno.

Di seguito:

- il punto 6) modifica il comma 5, dell'articolo 5, facendo riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile "a regime";
- il punto 7) aggiorna i riferimenti normativi al Tuir;
- il punto 8) sopprime, all'interno del comma 7, dell'articolo 5, il riferimento temporale alla data del 1° gennaio 2002, sempre al fine di rendere permanente la normativa in questione;
- il punto 9) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 5, con il fine di precludere la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del redime della c.d. "participation exemption".

Nel prospetto si indica il testo dell'[articolo 5](#), L. 448/2001, previgente e novellato.

ART. 5, L. 448/2001, PREVIGENTE	ART. 5, L. 448/2001, NOVELLATO
<p>1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze <b>di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni</b>, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, <b>posseduti alla data del 1 gennaio 2002</b>, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, <b>il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima</b>, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.</p> <p>1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, <b>posseduti alla data del 1° gennaio 2023</b>, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, <b>il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di</b></p>	<p>1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze <b>di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, <b>posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno</b>, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, <b>il valore a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo</b>. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. <b>Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.</b></p> <p>1-bis. Abrogato</p>

dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al **4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2022, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2002.**

3. **L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2002.** Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. **In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2002.**

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del **1° gennaio 2002**, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili **ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82** del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al **18 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno.**

3. **L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre.** Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. **In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.**

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del **1° gennaio di ogni anno**, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili **ai sensi del comma 5 dell'articolo 68** del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle

<p>7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, <b>posseduti alla data del 1 gennaio 2002</b>, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.</p>	<p>plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.</p> <p><b>7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.</b></p>
---	---

Per quanto riguarda la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il comma 30, lett. b), novella [l'articolo 7](#), L. 448/2001, modificando, altresì, i riferimenti normativi al Tuir che risultavano obsoleti.

Nello specifico, il punto 1) sostituisce il comma 1, dell'articolo 7, al fine di disciplinare a regime la rivalutazione dei terreni.

In tal senso si prevede che, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'[articolo 67](#), comma 1 lett. a) e b), Tuir.

Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, in luogo del costo o del valore di acquisto dello stesso.

Il valore deve risultare da una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64, c.p.c., redatta da determinate categorie di soggetti.

Il punto 2) sostituisce il comma 2, dell'articolo 7, prevedendo che l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni debba essere pari al 18 per cento e versata entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione.

Di seguito il punto 3) sostituisce il primo periodo del comma 3, dell'articolo 7, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di parti importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre, senza interessi.

Sempre al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile a regime, il punto 4) sostituisce, all'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 7, il riferimento temporale contenuto con quello più generale richiamato al comma 2, come riformulato dalla presente disposizione.

Infine, allo stesso modo, il successivo punto 5) sopprime, al comma 5, dell'articolo 7, il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui, non solo sia stato effettivamente sostenuto, ma sia anche rimasto a carico del contribuente.



Pertanto, con il nuovo comma 5, dell'articolo 7, l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Nel prospetto si indica il testo dell'[articolo 7](#), L. 448/2001, previgente e novellato.

ART. 5, L. 448/2001, PREVIGENTE	ART. 5, L. 448/2001, NOVELLATO
<p><b>1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.</b></p> <p><b>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.</b></p> <p><b>3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</b></p> <p><b>4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono</b></p>	<p><b>1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.</b></p> <p><b>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione.</b></p> <p><b>3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</b></p> <p><b>4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata</b></p>

<p><b>essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.</b></p> <p>5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.</p> <p>6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.</p>	<p>dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. <b>In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2.</b></p> <p>5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico <b>del contribuente.</b></p> <p>6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.</p>
---	--

### Assegnazione agevolata di beni ai soci

L'articolo unico, commi da 31 a 36, della Legge di bilancio per il 2025, ripropongono il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata dei beni ai soci, introdotto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022.

*Nel dettaglio, il comma 31 definisce l'ambito di applicazione del regime: "Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36 del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici".*

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, possono avvalersi dell'estromissione i seguenti soggetti:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;

che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2025, si trasformino in società semplici.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'[articolo 9](#), Tuir, l'assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell'agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

- le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2025;
- tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024, ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in forza di titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2024.

Di seguito, il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva, da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Nello specifico, l'imposta sostitutiva, nella misura dell'8 per cento, si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti, a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, l'imposta sostitutiva si applica nella misura più elevata del 10,5 per cento.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l'imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

*Nel dettaglio, il comma 32 afferma: "Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quello delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento".*

Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell'[articolo 52](#), D.P.R. 131/1986 (c.d. "valore catastale dell'immobile").

In caso di cessione, si precisa che, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'[articolo 9](#), Tuir, (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Di seguito il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'[articolo 47](#), commi 1, 5, 6, 7 e 8, Tuir.

In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all'1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell'imposta sostitutiva.

Nello specifico, si prevede che l'imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:

- la prima, pari al 60 per cento dell'imposta dovuta, entro il 30 settembre 2025;
- la seconda, pari al restante 40 per cento, entro il 30 novembre 2025;

secondo le modalità di cui al D.Lgs. 241/1997 (con modello F24).

Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

### **Estromissione dei beni delle imprese individuali**

L'articolo unico, comma 37, della Legge di bilancio per il 2025, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendo anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

*Nel dettaglio, il comma 37 afferma: "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025".*

In merito all'ambito soggettivo, possono avvalersi dell'estromissione i soggetti in attività imprenditori individuali.

Diversamente, non possono avvalersi dell'agevolazione:

- i soggetti che, al 1° gennaio 2025, risultano aver cessato la partita Iva (o l'hanno sospesa, in quanto hanno concesso in affitto o usufrutto l'unica azienda);
- il socio unico di una società di persone che non si è ancora trasformato in ditta individuale prima del 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfettari occorre considerare che non risultano imponibili le plusvalenze realizzate, ragion per cui non risulta esservi alcuna convenienza all'estromissione agevolata.

L'estromissione può avere ad oggetto gli immobili (fabbricati e terreni) strumentali:

- “per destinazione” (fabbricato utilizzato in via diretta nell'attività);
- “per natura” (fabbricati di tutte le categorie diverse da A, incluso A/10).

Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato gli immobili:

- che costituiscono “beni merce” (anche se strumentali per natura);
- che non sono strumentali (per natura o per destinazione), anche se indicati nell'inventario;
- utilizzati ad uso promiscuo (cioè utilizzati anche a fini privati);
- condotti in *leasing* al 31 ottobre 2024 (in quanto, in tal caso, manca il possesso del bene a tale data).

La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

### ***Fringe benefit per i mezzi di trasporto***

L'articolo unico, comma 48, della Legge di bilancio per il 2025, prevede la modifica della lett. a), del comma 4, dell'[articolo 51](#), Tuir, recante le modalità di determinazione del *fringe benefit* per i mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del *fringe benefit*, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base alla modalità di alimentazione;
- modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico Aci.

Ne deriva che ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, indicati nell'[articolo 54](#), comma 1, lett. a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza

convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Nel successivo prospetto si indica il testo della lett. a), del comma 4, dell'[articolo 51](#), Tuir previgente e novellato.

ART. 51, CO, 4 LETT. A, TUIR, PREVIGENTE	ART. 51, CO, 4 LETT. A, TUIR, NOVELLATO
<p><i>per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 2, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;</i></p>	<p><i>per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi <i>plug-in</i>;</i></p>

**Detrazione delle spese per interventi di recupero e riqualificazione energetica**

L'articolo unico, commi da 54 a 56, della Legge di bilancio per il 2025, introducono delle modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Innanzitutto, il comma 54, modificando [l'articolo 16-bis](#), comma 3-ter, Tuir, anticipa i termini della riduzione della percentuale di detrazione in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Infatti, la norma anticipa, a far data dal 1° gennaio 2025, l'entrata in vigore dell'aliquota al 30 per cento.

Nel prospetto si indica il testo dell'articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir, previgente e novellato.

ART. 16-BIS, COMMA 3-BIS, PREVIGENTE	ART. 16-BIS, COMMA 3-BIS, NOVELLATO
<p><i>Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.</i></p>	<p><i>Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.</i></p>

Per completezza si ricorda che l'articolo 16-bis, Tuir, stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi.

Di seguito il comma 55 apporta delle modifiche al D.L. 63/2013, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici.

In particola, la lettera a), del comma 55, aggiungendo il comma 3-quinquies, all'[articolo 14](#), D.L. 63/2013, stabilisce un ridimensionamento delle percentuali di detrazione, nelle seguenti misure:

- 36 per cento, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2025;
- 30 per cento, in relazione alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Le suddette aliquote sono maggiorate per le prime case:

- 50 per cento, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2025;
- 36 per cento, in relazione alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Anno di riferimento	% detrazione prime case	% detrazione altri immobili

2025	50%	36%
2026	36%	30%
2027	36%	30%

Inoltre, la medesima lettera a) esclude, dalla suddetta detrazione, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

40

*Nel dettaglio, la disposizione introdotta, di cui al comma 3-quinquies, dell'articolo 14, D.L. 63/2013, afferma: "La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".*

Di seguito, il medesimo comma 55, alla lettera b), apporta alcune modifiche all'[articolo 16](#), D.L. 63/2013; in particolare:

- sostituisce interamente il comma 1, prevedendo una variazione nelle aliquote collegate ai periodi d'imposta ed escludendo dalla detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
- inserisce il comma 1-septies.1, che interviene sulla disciplina del *sismabonus* in maniera analoga a quanto indicato per le ristrutturazioni edilizie;
- modifica il comma 2, collegato al *bonus* mobili e grandi elettrodomestici.

La nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 16 citato, prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'[articolo 16-bis](#), Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Analogamente a quanto disposto per l'*ecobonus* viene prevista, inoltre, una maggiorazione delle aliquote per le prime case.

Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36



per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

<b>DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b>		
<b>Anno di riferimento</b>	<b>% detrazione prime case</b>	<b>% detrazione altri immobili</b>
2025	50%	36%
2026	36%	30%
2027	36%	30%

*Nel dettaglio, la disposizione sostituita, di cui al comma 1, dell'articolo 16, D.L. 63/2013, afferma: "Fermo restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".*

Di seguito, con l'inserimento del comma 1-septies.1, all'articolo 16, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del *sismabonus* in maniera analoga a quanto indicato per le ristrutturazioni edilizie.

La norma prevede, infatti, che la detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, del medesimo articolo 16, spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso è prevista una maggiorazione delle aliquote per le prime case.

La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

DETRAZIONI PER INTERVENTI SISMABONUS		
Anno di riferimento	% detrazione prime case	% detrazione altri immobili
2025	50%	36%
2026	36%	30%
2027	36%	30%

*Nel dettaglio, la disposizione inserita, di cui al comma 1-septies.1, dell'articolo 16, D.L. 63/2013, afferma: "Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".*

Il medesimo comma 55 conclude apportando delle modifiche al comma 2, sempre dell'articolo 16, riconoscendo ai contribuenti, che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non superiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Sempre in tema di *bonus* edili, il comma 56 modifica [l'articolo 119](#), D.L. 34/2020, in materia di *superbonus* al 110 per cento.

In particolare:

– la lettera a) introduce un nuovo comma 8-*bis*.2 all'articolo 119, stabilendo che la detrazione del 65 per cento, prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

– la lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies sempre al medesimo articolo 119, riconoscendo così la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

*Nel dettaglio, il nuovo comma 8-bis.2 afferma: “La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024, risulti:*

*a) presentata la comunicazione di inizio lavori (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;*

*b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;*

*c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici”.*

*Di seguito, il nuovo comma 8-sexies afferma: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.*

### **Dirette e Irap: tracciabilità delle spese**

Tra le misure introdotte dalla nuova Legge di bilancio vi è la previsione di nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’Irap, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi.

In particolare:

– il comma 81 novella il Tuir, limitando la deducibilità delle spese, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili;

– il comma 82 estende all’Irap le disposizioni del comma precedente.

Nel dettaglio, il comma 81 apporta una serie di modificazioni intervenendo:

– alla lettera a), sull’[articolo 51](#), comma 5, riguardante il concorso, alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea;

– alla lettera b), aggiungendo il comma 6-ter, all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo;

– alla lettera c), aggiungendo il comma 3-*bis*, all'articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito;

– alla lettera d), intervenendo sull'articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza.

In merito all'intervento sull'[articolo 51](#), comma 5, Tuir, il legislatore specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

*Infatti, la lett. a), del comma 81, articolo unico, aggiunge all'articolo 51, comma 5, Tuir, il seguente periodo: "I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

Per quanto riguarda [l'articolo 54](#), Tuir, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, così come modificato dal D.Lgs. 192/2024 analizzato in precedenza, è inserito il comma 6-*bis*, con il quale il legislatore specifica che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

*In particolare, il nuovo comma 6-ter, dell'articolo 54, Tuir, afferma: "Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamento sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

Di seguito, per quanto riguarda [l'articolo 95](#), Tuir, in merito alle spese per prestazioni di lavoro deducibili dal reddito, è inserito il comma 3-*bis*, con il quale il legislatore specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, del medesimo articolo 95, se effettuate con i metodi tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

*In particolare, il nuovo comma 3-bis, dell'articolo 95, Tuir, afferma: "Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

Infine, in merito all'[articolo 108](#), comma 2, Tuir, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, il periodo inserito specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con metodi tracciabili.

*Infatti, la lett. d), del comma 81, articolo unico, aggiunge all'articolo 108, comma 2, Tuir, il seguente periodo: "Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

Di seguito il comma 82 estende le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili, di cui al comma 81 precedente, anche ai fini dell'Irap.

*Di fatto, la disposizione afferma: "Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".*

Successivamente il comma 83 ne stabilisce l'applicazione, sia ai fini dell'Irpef sia ai fini dell'Irap, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 84 aggiunge all'[articolo 48-bis](#), D.P.R. 602/1973, il comma 1-bis, prevedendo l'applicazione del divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione, di cui al comma precedente, limitatamente alle somme dovute a titolo di

stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.

Si mantiene inalterata, invece, la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

*In particolare, la nuova disposizione introdotta afferma: "Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di*

*importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”.*

Tali disposizioni, come indicato dal comma 85, si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

Infine, il comma 86 modifica [l’articolo 38-bis](#), comma 2, D.P.R. 600/1973, in merito all’accertamento delle imposte sui redditi, specificando così che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in

materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza.

Nel prospetto si indica il testo del comma 2, dell’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, previgente e novellato.

ART. 38-BIS, CO. 2, D.P.R. 600/1973, PREVIGENTE	ART. 38-BIS, CO. 2, D.P.R. 600/1973, NOVELLATO
<p><i>Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</i></p>	<p><i>Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, <b>d’intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza</b>, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale <b>in materia di imposte dirette e indirette</b>, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</i></p>

### Termine alienazione “prima casa”

L’articolo unico, comma 116, della Legge di bilancio per il 2025, differisce a due anni il termine per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro.

Si tratta, come indicato nella disposizione, di una modifica, introdotta all’interno dell’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 131/1986, voluta con il fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della “prima casa” di abitazione.

ART. 1, NOTA II-BIS, COMMA 4-BIS, PREVIGENTE	ART. 1, NOTA II-BIS, COMMA 4-BIS, NOVELLATO
<p><i>L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato <b>entro un anno</b> dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.</i></p>	<p><i>L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato <b>entro due anni</b> dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.</i></p>

Si ricorda che, fino all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni "prima casa" occorre:

- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni "prima casa".

Inoltre, l'acquirente aveva l'obbligo di dichiarare tali condizioni nell'atto di compravendita.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che era già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", a condizione però che la casa già posseduta fosse venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Ora, dal 1° gennaio 2025, con la modifica apportata, i benefici valgono anche per il contribuente, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro due anni dal nuovo acquisto.

Si evidenzia che nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro due anni (dal 1° gennaio 2025).

Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30 per cento.

Per la mancata assunzione dell'impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l'istituto del ravvedimento operoso), presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza dall'agevolazione.

Anche il contribuente che, dopo l'acquisto, si rende conto di non poter rispettare l'impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrà proporre apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto.

Con questa istanza, da presentare due anni dal nuovo acquisto, si dichiarerà l'impossibilità di vendere e, di conseguenza, si chiederà la riliquidazione dell'imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare.

### Modifica detrazioni Irpef per mantenimento cani guida

L'articolo unico, comma 229, della Legge di bilancio per il 2025, dispone l'incremento da 1.000 a 1.100 euro della misura forfettaria di detrazione dall'Irpef della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

In particolare, il comma 229, sostituisce il comma 1-*quater*, dell'[articolo 15](#), Tuir, con l'innalzamento della detrazione.

ART. 15, COMMA 1-QUATER, TUIR, PREVIGENTE	ART. 15, COMMA 1-QUATER, TUIR, NOVELLATO
<p><i>Dall'imposta lorda si detrae, <b>nella misura forfettaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021</b>, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento di cani guida.</i></p>	<p><i>Dall'imposta lorda si detrae, <b>nella misura forfettaria di euro 1.100</b>, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento di cani guida.</i></p>

Si ricorda che la detrazione forfettaria, delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida, spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida.

La detrazione, ora pari a 1.100 euro, spetta solo alla persona non vedente e non anche al familiare del quale egli risulta fiscalmente a carico.

Diversa è la detrazione collegata all'acquisto del cane guida.

Infatti, la detrazione per l'acquisto, pari al 19 per cento dell'intero ammontare del costo sostenuto, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

In tale ipotesi la detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.



## Ires premiale

L'articolo unico, commi da 436 a 444, della Legge di bilancio per il 2025, introducono la cosiddetta "Ires premiale".

Tale "Ires premiale" prevede la riduzione, per il solo 2025, dell'aliquota Ires di quattro punti percentuali, dal 24 al 20 per cento, sul reddito d'impresa dichiarato dalle società, in presenza di determinate condizioni.

Inoltre, le medesime disposizioni prevedono specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.

Il comma 436 prevede, nelle more dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'[articolo 6](#), comma 1 lett. a), L. 111/2023, in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota Ires per le società e gli enti, di cui all'[articolo 73](#), comma 1 lett. a), b) e d), Tuir, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio, di cui al numero 21 dell'[articolo 2425](#), Codice civile, in corso al 31 dicembre 2024. Ne discende, di converso, che l'agevolazione non spetterebbe nel caso in cui non sussista alcun utile 2024 ovvero nel caso in cui esista l'utile 2024 ma venga distribuito e non accantonato per la quota richiesta;

- destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque di ammontare mai inferiore a 20.000 euro, a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti in beni strumentali Transizione 4.0) e nell'[articolo 38](#), D.L. 19/2024 (investimenti in beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

*Nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 436 afferma: "In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:*

*a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;*

*b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro".*

In merito, si rammenta che il principio di cui al suddetto [articolo 6](#), comma 1 lett. a), L. 111/2023, concerne la riduzione dell'aliquota Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Peraltro, si evidenzia che i soggetti di cui al sopra citato [articolo 73](#), Tuir, beneficiari dell'Ires ridotta sono i seguenti:

– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (lettera a);

– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lettera b);

– le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lettera d).

Di seguito, il comma 437 specifica ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare delle agevolazioni in oggetto.

In particolare:

– nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1. il numero di unità lavorative per anno (Ula) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);

2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024, e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;

– l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione nel caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

*Nello specifico, il comma 437 afferma: "La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:*

*a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:*

*1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;*

*2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscono incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a*

*tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;*

*b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".*

È prevista la decadenza dall'agevolazione, all'interno del comma 438, nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia entro il 31 dicembre 2026.

L'agevolazione, inoltre, decade anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello del quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

*In particolare, la disposizione afferma: "Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:*

*a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;*

*b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento".*

Di seguito il comma 439 prevede l'esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari.

*Nel dettaglio, la disposizione afferma: "La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari".*

Il comma 440 dispone che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il comma 441 stabilisce che, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'[articolo 115](#), Tuir, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il comma 442 prevede per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la facoltà di fruizione

dell'agevolazione limitatamente all'Ires riferibile al reddito di impresa.

Il comma 443 specifica che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.

Infine, il comma 444 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

### **Modifiche al credito d'imposta "Transizione 4.0"**

L'articolo unico, commi da 445 a 448, della Legge di bilancio per il 2025, modificano in più parti la disciplina del credito d'imposta cosiddetto "Transizione 4.0".

In particolare, il comma 445 apporta una serie di modifiche all'articolo 1, Legge 178/2020.

Innanzitutto, con le lettere a) e b) limita la validità del credito di imposta, di cui al comma 1057-*bis*, al 31 dicembre 2024, anziché al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1057-*bis*, riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura

del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1058-*bis* riconosce alle imprese, che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 445, con la lettera b), abroga il comma 1058-*ter*, dell'articolo unico, L. 178/2020, e, con le lettere successive da d) a f), adegua, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta "Transizione 4.0".

Di seguito il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della Legge di bilancio per il 2021, sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

*In particolare, il comma 446 afferma: "Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".*

Di seguito il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma precedente.

In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al Decreto 24 aprile 2024.

Il comma rinvia quindi a un ulteriore, apposito, Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le necessarie modificazioni da apportare al predetto Decreto, anche per quanto riguarda i contenuti, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Infine, il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, Legge di bilancio per il 2021.

Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17](#), D.Lgs. 241/1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne deve dare immediata comunicazione, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

### **Nuove esenzioni Imu**

L'articolo unico, comma 679, della Legge di bilancio per il 2025, riconosce l'esenzione da Imu, fino al 31 dicembre 2025 e, se anteriore, fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

Nel dettaglio, il comma 679 aggiunge il nuovo [comma 560-bis](#), all'articolo 1, L. 213/2023, con la finalità di riconoscere tali esenzioni dall'applicazione dell'Imu.

Tale agevolazione è rivolta ai fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

A tal proposito si ricorda che il comma 560, articolo unico, L. 213/2023, riconosce, per l'anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l'inagibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024, l'esenzione Imu con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della sola regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

*In particolare, la nuova disposizione introdotta, di cui al comma 560-bis, dell'articolo unico, L. 213/2023, afferma: "Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,*

*n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche".*

**Obbligo pec per amministratori di società**

L'articolo unico, comma 860, della Legge di bilancio per il 2025, modifica [l'articolo 5](#), comma 1, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Tale modifica è apportata con il fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica Amministrazione.

In questo modo, inoltre, risulta uniformato l'uso della posta elettronica certificata tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

Si veda di seguito come è stata aggiornata la disposizione di cui all'[articolo 5](#), comma 1, D.L. 179/2012.

ART. 5, CO. 1, D.L. 179/2012, PREVIGENTE	ART. 5, CO. 1, D.L. 179/2012, NOVELLATO
<p><i>L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p>	<p><i>L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, <b>nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</b></i></p>

Gli amministratori che già dispongono di un indirizzo pec, magari perché gestiscono un'impresa individuale o un'attività professionale autonoma, non dovranno crearne uno nuovo, ma semplicemente notificare l'indirizzo esistente al Registro delle imprese.